

**Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25/10/2018) 08-02-2019, n. 6268**

**PATROCINIO GRATUITO**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. RAMACCI Luca - Presidente -  
Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -  
Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere -  
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -  
Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.S., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 14-05-2018 del Tribunale di Brindisi;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Di Nardo Marilia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso chiedendo, in subordine, previa qualificazione del ricorso quale opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Brindisi, giudice competente a decidere sul reclamo in oggetto.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2017, il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di T.S. avverso il decreto del 26 settembre 2016, con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da T., imputato del reato di cui all'art. 187 C.d.S..

La Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4628 del 20 settembre 2017, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale pugliese, rilevandone la carenza o comunque l'insufficienza argomentativa rispetto all'illustrazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto dell'opposizione presentata nell'interesse di T. avverso l'originaria declaratoria di inammissibilità della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In sede di rinvio, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 14 maggio 2018, in accoglimento dell'opposizione difensiva, ammetteva T.S. al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale a suo carico.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale brindisino, T., tramite il difensore, ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui deduce l'erronea applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 75, osservando che il provvedimento impugnato aveva indebitamente omesso di provvedere anche alla liquidazione degli onorari di giudizio, richiesti sin dalla formulazione delle conclusioni in sede di ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, precisandosi al riguardo che il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Occorre premettere che il tema devoluto al Tribunale di Brindisi dalla sentenza di annullamento della Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione riguardava unicamente la valutazione circa la fondatezza o meno dell'opposizione presentata avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da T., per cui correttamente la verifica operata dal Giudice monocratico di Brindisi in sede di rinvio è rimasta circoscritta al predetto ambito, avendo peraltro il Tribunale fatto buon governo delle coordinate interpretative tracciate dal giudice di legittimità circa la portata applicativa dei presupposti normativi richiesti per l'emissione del provvedimento di ammissione al beneficio e dei poteri/doveri di accertamento del giudice.

Pertanto, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la sede per la liquidazione non era certo quella dell'opposizione al provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l'originaria istanza di accesso al patrocinio a spese dello Stato, tanto più ove si consideri che il Testo Unico delle spese di giustizia distingue chiaramente la fase dell'ammissione al patrocinio (artt. 76 - 79) da quella della liquidazione dei compensi professionali (artt. 82 - 85), trattandosi di momenti (e di atti) tra loro distinti dal punto di vista temporale e contenutistico. E' evidente dunque che la fase della liquidazione non poteva essere contestuale a quella dell'ammissione dell'imputato al patrocinio dello Stato, tanto più ove si consideri che l'originario ricorso per cassazione di T. censurava soltanto il rigetto dell'opposizione presentata avverso il decreto di inammissibilità della richiesta di ammissione al beneficio, per cui al Tribunale, in sede di rinvio, non era demandata una verifica diversa da quella che è stata ritualmente compiuta. Non può ritenersi pertinente

quindi il richiamo difensivo alla necessità di liquidare anche i compensi riferiti al procedimento di opposizione, trattandosi ancora una volta di un aspetto che eventualmente riguarderà la fase della liquidazione, ma che non era stato affatto devoluto dalla Corte di cassazione al Tribunale, anche perchè non sovrapponibile all'accertamento sulla fondatezza dell'opposizione.

2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di T. deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2019